

Punto n. 4: «Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Nomina dei suoi componenti».

PRESIDENTE

Una commissione composta da Sindaco o suo rappresentante, due Consiglieri Comunali deve formare in ogni comune gli elenchi integrativi delle persone idonee ad assumere l'ufficio di giudice popolare.

Preso atto, a seguito delle consultazioni del 10 giugno u.s. per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale, è necessario provvedere alla ricostituzione della commissione prevista dalla legge 10.04.1951 n. 287 e successive modifiche.

Considerato che pur non essendo prevista la rappresentanza della minoranza si ritiene comunque di prevederne la presenza nella composizione.

Apro la discussione per gli interventi dei Consiglieri. Ci sono interventi? Apro per la designazione dei capigruppo per dichiarazione di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto.

Si procede alla distribuzione delle schede.

SEGRETARIO GENERALE

Il voto è limitato ad un Consigliere, uno per l'opposizione e uno per la maggioranza. Colui che avrà raggiunto il numero massimo dei voti sarà eletto.

Distribuite e quindi ritirate le schede, il Segretario Generale delegato dal sig. Presidente, assistito dagli scrutatori, proclama eletti: il Consigliere Zezza per la maggioranza e il Consigliere Bardicchia per la minoranza.

PRESIDENTE

Procediamo alla votazione della immediata esecutività.

Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene approvata.

PRESIDENTE

Unanimità.